

La nullità del contratto non blocca la detrazione Iva

Cassazione

Vanno dimostrati la fittizietà dell'operazione, un'evasione o un abuso del diritto

Applicata la sentenza della Corte di Giustizia Ue che esclude automatismi

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

L'acquirente non può essere privato della detrazione Iva per il solo fatto che il relativo contratto sia ritenuto nullo sulla base del diritto civile, è necessario, infatti, dimostrare che l'operazione sia fittizia o derivi da un'evasione di imposta o da un abuso del diritto. Questo il principio contenuto nella sentenza 16279 della Cassazione depositata ieri, che ha applicato quanto statuito dalla Corte Ue (sentenza 114/22).

L'Ufficio riteneva nulla la compravendita di un centro commerciale in quanto il notaio rogante era parente delle parti e quindi non avrebbe potuto stipulare l'atto. Da tale nullità si contestava l'indetraibilità, in capo al cessionario, dell'Iva esposta nella fattura di vendita. Il giudice d'appello riteneva gli accadimenti rilevanti sul piano disciplinare nei confronti del notaio, ma non idonei a determinare la nullità del contratto. In ogni caso, stante l'autonomia dei profili tributari rispetto a quelli civili, la nullità non avrebbe potuto comportare per l'acquirente l'indetraibilità dell'Iva.

Secondo la Corte Ue in virtù dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, è illegittima una norma che privi il soggetto passivo della detrazione Iva per il sol fatto che l'operazione sottostante sia considerata simulata e/o viziata da nullità in base al diritto civile, se tale operazione sia stata effettivamente realizzata. La Suprema corte ha così riaffermato il principio espresso dai giudici comunitari, in base al quale, in estrema sintesi, per l'operazione nulla o simulata va riconosciuto il diritto alla detrazione a condizione che: a) sia stata effettivamente realizzata; b) non derivi da un'evasione Iva; c) non faccia parte di un'operazione realizzata in abuso di diritto.

Secondo la Corte Ue: a) con riferimento all'evasione occorre verificare se alla luce di elementi obiettivi, il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi, sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con l'acquisto, ad un'operazione evasiva (in tal senso anche C 285/11, punto 40; C 281/20, punto 48, C 512/21, punto 27). A questo riguardo l'amministrazione deve adeguatamente dimostrare gli elementi oggettivi che consentono di giungere ad una simile conclusione; b) circa la sussistenza o meno di intenti elusivi, l'accertamento di un comportamento abusivo in materia di Iva richiede che: 1) le operazioni abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle disposizioni Iva; 2) da un insieme di elementi oggettivi, l'ottenimento di tale vantaggio fiscale, risulti lo scopo essenziale di dette operazioni.

INTERPELLO

Quote ereditate, la dichiarazione base per la plus

Angelo Busani

Nel caso di cessione di una quota di partecipazione al capitale di una società acquistata per successione, per il calcolo della plusvalenza si tiene conto, come costo di acquisto, del valore nella dichiarazione di successione per l'imposta di successione e lo si aumenta del carico fiscale sopportato per l'acquisto mortis causa, sia che si tratti dell'imposta dovuta in Italia, sia che si tratti dell'imposta dovuta a uno Stato diverso dall'Italia. Così le Entrate nella risposta n. 132 di ieri, nella quale è stato osservato il caso di un de cuius residente in Italia che era proprietario di azioni emesse da una società francese. Pertanto, questa trasmissione ereditaria è stata sottoposta sia all'applicazione dell'imposta di successione francese sia all'applicazione dell'imposta di successione italiana, ma azzerata dalla detrazione effettuata sottraendo l'imposta pagata all'estero.

su [ntplusfisco.ilsole24ore.com](https://www.italyplusfisco.it)

La versione integrale